



## **Titolo**

COMUNICAZIONE DEGLI ATTI – ART. 53 CGS – PRINCIPIO DEL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO

## **Descrizione**

La partecipazione all'udienza, con lo svolgimento di difese rispetto alle questioni prospettate nel reclamo, comporta la sanatoria, per raggiungimento dello scopo, del vizio di irregolare notificazione dell'atto introduttivo del giudizio. Sul punto, la Corte Federale d'appello ha affermato che *"Costituisce principio immanente nel nostro sistema processuale, applicabile anche all'ordinamento sportivo, quello secondo cui la nullità o l'irregolarità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non produce effetto qualora l'atto abbia raggiunto lo scopo cui era destinato; il che si verifica con l'avvenuta costituzione in giudizio dell'intimato, il quale oltre a formulare l'eccezione di vizio della notifica si sia spinto a svolgere considerazioni nel merito"* (Corte federale d'appello, n. 59/2021-2022).

## **Stagione Sportiva**

2022-2023

## **Numero**

n. 109/CFA/2022-2023/A

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

La Greca

## **Riferimenti normativi**

art. 53, comma 5, CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0109 CFA del 26 maggio 2023 (sigg.ri Andrea Cariola-Vincenzo Cosa-ASD Marca Football Club- PFI)**